



# **COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI**

Provincia di Udine

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 27.09.2024**

## INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 1 (CAMPO DI APPLICAZIONE).....	4
ARTICOLO 2 (FINALITÀ DEL REGOLAMENTO) .....	4
ARTICOLO 3 (DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI).....	4
ARTICOLO 4 (DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE) .....	5
ARTICOLO 5 (COMPETENZE DEL COMUNE).....	6
ARTICOLO 6 (OBBLIGHI DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI) .....	6
ARTICOLO 7 (RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO).....	7
ARTICOLO 8 (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI).....	7
ARTICOLO 9 (INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE).....	7
<b>TITOLO II - RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI .....</b>	<b>8</b>
ARTICOLO 10 (ATTIVITÀ VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI) .....	8
ARTICOLO 11 (AUTOCOMPOSTAGGIO) .....	8
ARTICOLO 12 (COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ).....	9
ARTICOLO 13 (COMPOSTAGGIO LOCALE) .....	9
ARTICOLO 14 (CENTRI DI RIUSO) .....	10
<b>TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA .....</b>	<b>10</b>
ARTICOLO 15 (PERIMETRO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA) .....	10
ARTICOLO 16 (METODI DI RACCOLTA) .....	10
ARTICOLO 17 (PARTICOLARI METODI DI RACCOLTA) .....	11
ARTICOLO 18 (CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI) .....	11
ARTICOLO 19 (RACCOLTA DIFFERENZIATA) .....	11
ARTICOLO 20 (IMBALLAGGI) .....	12
ARTICOLO 21 (MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA) .....	12
ARTICOLO 22 (CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI) .....	14
ARTICOLO 23 (CONTENITORI STRADALI).....	15
ARTICOLO 24 (UTILIZZO DEI CONTENITORI STRADALI).....	16
ARTICOLO 25 (LAVAGGIO DEI CONTENITORI STRADALI E DEI MEZZI PER LA RACCOLTA).....	17
ARTICOLO 26 (MODALITÀ DI PESATURA DEI RIFIUTI) .....	17
<b>TITOLO IV - PULIZIA DEL TERRITORIO .....</b>	<b>17</b>
ARTICOLO 27 (SERVIZI DI PULIZIA) .....	17
ARTICOLO 28 (SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE) .....	17
ARTICOLO 29 (PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI).....	18
ARTICOLO 30 (PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI).....	18
ARTICOLO 31 (PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI) .....	18
ARTICOLO 32 (PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI ITINERANTI).....	18
ARTICOLO 33 (PULIZIA DELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE) .....	18
ARTICOLO 34 (INIZIATIVE DI PULIZIA DEL TERRITORIO) .....	19
ARTICOLO 35 (RIFIUTI ABBANDONATI) .....	19
ARTICOLO 36 (RIFIUTI PUNGENTI E TAGLIENTI ABBANDONATI).....	19
ARTICOLO 37 (ASPORTO DEIEZIONI ANIMALI) .....	19
ARTICOLO 38 (ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI) .....	20
<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>20</b>
ARTICOLO 39 (DIVIETI) .....	20
ARTICOLO 40 (ACCERTAMENTI E CONTROLLI) .....	20
ARTICOLO 41 (SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO) .....	21
ARTICOLO 42 (RIFERIMENTI AD ALTRE DISPOSIZIONI) .....	21
ARTICOLO 43 (ENTRATA IN VIGORE).....	21

**ALLEGATI:**

**Allegato A**

Sanzioni per violazioni al regolamento

**Titolo I**  
**Disposizioni generali**

**Articolo 1**  
**(Campo di applicazione)**

1. Il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, di seguito “regolamento”, dà attuazione alle disposizioni di cui all'art. 198, co. 2, del D. Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, nonché della L. R. n. 34/2017 “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare” e la L. R. n. 5/2016 “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.
2. Il regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in quanto attività di pubblico interesse.
3. Il regolamento è redatto in accordo con le disposizioni normative di settore e si integra con la pianificazione regionale.

**Articolo 2**  
**(Finalità del regolamento)**

1. Al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della salute umana, il regolamento disciplina i seguenti aspetti:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale nella gestione integrata dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione, estumulazione;
  - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
  - f) le misure volte a prevenire la produzione dei rifiuti urbani;
  - g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento anche con sistemi più avanzati.

**Articolo 3**  
**(Disposizioni generali per la gestione dei rifiuti)**

1. La gestione dei rifiuti urbani è costituita dalle seguenti attività:
  - a) il conferimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata secondo le modalità definite dal Comune, opportunamente comunicate all'utenza;
  - b) la raccolta ed il trasporto effettuato con idonei mezzi, in osservanza delle norme igienico sanitarie ed ambientali vigenti;
  - c) lo spazzamento delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico, come definito nel presente regolamento;
  - d) l'eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti;
  - e) l'avvio a preparazione per il riutilizzo, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 4** **(Definizioni e classificazione)**

1. Il regolamento recepisce integralmente le definizioni e la classificazione di cui agli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 152/2006.
2. Ai fini del regolamento, si intende per:
  - rifiuti urbani di provenienza domestica: rifiuti urbani provenienti da utenze strettamente domestiche, ovvero da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - rifiuti urbani provenienti da altre fonti: rifiuti urbani provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. n. 152/2006;
  - altri rifiuti urbani: rifiuti derivanti dalla gestione di aree e strade pubbliche, o soggette ad uso pubblico, di cui all'art. 183 co. 1, lettera b-bis), punti 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - frazione secca da raccolta monomateriale: modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti. In particolare la raccolta monomateriale si applica a materiali recuperabili costituiti da vetro, metalli, plastica, carta e cartone, legno e materiali tessili, compresi gli imballaggi;
  - frazione organica umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale;
  - frazione organica verde: rifiuto organico derivante dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche proveniente dalle aree cimiteriali;
  - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): rifiuti disciplinati dal D. Lgs. n. 49/2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", che detta specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla gestione dei rifiuti da esse generati;
  - raccolte selettive: rifiuti urbani che contengono sostanze pericolose e che per tale motivo devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani indifferenziati; generalmente si tratta di oggetti di uso comune che, una volta terminato il proprio ciclo di vita, rappresentano un pericolo per la salute umana e per l'ambiente;
  - rifiuti ingombranti: rifiuti costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal D. Lgs. n. 49/2014, attrezzi sportivi; sono caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario;
  - spazzamento stradale: rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico;
  - rifiuto indifferenziato: rifiuti costituiti dalla frazione residua ovvero, in generale, da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate. Per definizione, nel computo dei rifiuti indifferenziati sono considerati anche i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento delle strade e i rifiuti ingombranti qualora non avviati a recupero;
  - compostiera: contenitore per la trasformazione della frazione organica umida e della frazione organica verde in compost;
  - contenitore stradale: contenitori posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico, solitamente la sede stradale, a svuotamento meccanico o manuale. Possono essere caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse e sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti urbani;
  - soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: soggetto cui è affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte di AUSIR, di seguito "gestore".

## **Articolo 5 (Competenze del Comune)**

1. Il Comune, ferme restando le competenze ad esso attribuite dal D. Lgs. n. 152/2006, definisce le modalità del servizio, anche ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana;
2. Il Comune concorre a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a garantire il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.
3. Competono al Comune:
  - a) il controllo sulle operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero;
  - b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 222 del D. Lgs. n. 152/2006;
4. Compete al Sindaco:
  - a) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - b) l'adozione di ordinanze nei casi di abbandono, deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di disporre la rimozione, l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, indicando il termine entro cui provvedere.
5. Competono al Responsabile del Servizio competente in materia ambientale:
  - a) i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - b) l'adozione di provvedimenti di diffida alle utenze per il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani previste dal presente regolamento;
  - c) l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscano modifiche del servizio.
6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune, in accordo con il gestore, può avvalersi della collaborazione delle associazioni, anche di volontariato, e della partecipazione di cittadini, concordando i tempi e i metodi di effettuazione delle raccolte, nonché le modalità di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.
7. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione e ad AUSIR le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani quando richieste.
8. Il Comune comunica annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla L. n. 70/1994 "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale", le informazioni previste all'art. 189, co. 3, D. Lgs. n. 152/2006, anche tramite gli strumenti informativi messi a disposizione da ARPA FVG.
9. Il Comune collabora con ARPA FVG per assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati sui rifiuti urbani.
10. Il Comune attua misure di comunicazione rivolte ai cittadini ai sensi dell'art. 9.

## **Articolo 6 (Obblighi dell'utenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti)**

1. L'utente del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è tenuto a collaborare con il Comune ed il gestore per garantire il corretto svolgimento del servizio.
2. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria ed ambientale del territorio e dei propri luoghi di residenza, a tal fine devono essere rispettati i seguenti comportamenti:
  - a) evitare di gettare a terra rifiuti solidi o liquidi quali fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, bucce di frutta, lattine, vuoti di bottiglia, ecc.;
  - b) nel caso di lavori edili e attività simili, è necessario aver cura di non sporcare le strade e le aree pubbliche e deve essere garantito il ripristino al termine dei lavori;

- c) adottare le necessarie precauzioni per evitare il diffondersi di rifiuti e di polveri per l'effetto del vento nonché degli odori molesti.
3. Le utenze non domestiche di cui all'allegato L-quinquies alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006; tali utenze sono tenute a dimostrare di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.  
Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
4. All'atto del conferimento presso il Centro di raccolta, le utenze non domestiche sono tenute a presentare il modulo di cui all'allegato 1A al D.M. 08/04/2008 compilato per ciascuna tipologia di rifiuto conferito.

#### **Articolo 7**

##### **(Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento)**

1. Il regolamento non si applica ai rifiuti speciali, nonché ai rifiuti di cui all'art. 185 del D. Lgs. n. 152/2006.

#### **Articolo 8**

##### **(Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)**

1. L'Amministrazione comunale disciplina con proprio regolamento l'applicazione del tributo previsto dall'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, individuando tra l'altro:
- meccanismi di premialità o sconti per promuovere comportamenti virtuosi come la pratica dell'auto-compostaggio.

#### **Articolo 9**

##### **(Informazione, educazione e comunicazione)**

1. Al fine di informare l'utenza in merito allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il Comune in accordo con il gestore:
- a) sviluppa azioni comunicative, informative ed educative in sintonia con la pianificazione e la programmazione di settore;
  - b) attiva iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
  - c) informa gli utenti del servizio in merito alle frazioni da raccogliere, alle modalità di raccolta e all'operatività dei centri di raccolta comunali;
  - d) garantisce la diffusione dei risultati della raccolta differenziata, in funzione degli obiettivi stabiliti dalla normativa;
  - e) utilizza siti internet, canali social, pubblicazioni e riviste ed ogni altro strumento comunicativo per diffondere le informazioni e le comunicazioni di cui ai punti precedenti.

**TITOLO II**  
**Riduzione della produzione e gestione dei rifiuti**

**Articolo 10**  
**(Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti)**

1. Ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione comunale promuove:
  - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo sostenibile, attuate anche in collaborazione con l'ARPA, le associazioni dei consumatori, quelle di volontariato ed altri enti e consorzi;
  - b) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con enti, gruppi e associazioni operanti sul territorio;
  - c) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta.
2. Una quota di beni e manufatti acquistati annualmente per il fabbisogno delle strutture e degli uffici comunali, nonché delle scuole, superiore al 30%, è costituita da prodotti ottenuti da materiali riciclati, ai sensi del D. M. 203/2003 "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo".
3. Nell'ambito delle procedure di appalto devono essere applicati i criteri ambientali minimi di cui all'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023;
4. Nelle strutture comunali, nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione comunale, nonché nelle manifestazioni e negli eventi di carattere culturale, sportivo, politico, sociale, sia pubblici che organizzati da associazioni, circoli, partiti o gruppi di cittadini, devono essere utilizzate stoviglie biodegradabili o riutilizzabili.
5. Il Comune promuove inoltre:
  - a) l'uso di acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di distribuzione, quali fontane e case dell'acqua e la diffusione periodica dei dati sulla sua qualità e sui quantitativi erogati;
  - b) il riutilizzo di beni non giunti a fine vita, attraverso la convenzione per l'utilizzo del centro di riuso di Bagnaria Arsa approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 18.04.2023;

**Articolo 11**  
**(Auto-compostaggio)**

1. Il compostaggio applicato a livello domestico è definito auto compostaggio e consente di trasformare la frazione organica umida e la frazione organica verde in terriccio.
2. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, il Comune promuove l'auto-compostaggio della frazione organica umida e della frazione verde prodotte dall'utenza.
3. Gli utenti possono praticare l'auto-compostaggio utilizzando esclusivamente la frazione organica umida e la frazione verde prodotte dall'utenza stessa.
4. Il materiale di risulta dell'auto-compostaggio può essere utilizzato esclusivamente nelle aree di proprietà dell'utenza che l'ha prodotto, quali orti, giardini, fioriere, ecc.
5. L'auto-compostaggio può essere effettuato utilizzando:
  - scarti di cucina, quali avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, scarti di pesce e carne, pane raffermo, fondi di caffè, filtri del tè, gusci d'uovo e di noci, ecc.;
  - ramaglie, scarti di patate, erba, fiori e fogliame, ecc.;
  - cartone, segatura e trucioli di legno non trattato;
  - residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
  - escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
  - cenere di legna in piccole quantità.
6. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: olio di frittura, lettiere di animali domestici non indicati in precedenza, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

7. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori sgradevoli. A questo scopo sono da favorire i sistemi che favoriscono abbondante passaggio d'aria, la quale garantisce, attraverso processi di decomposizione aerobica, velocità di trasformazione e ridotte emissioni odorose.
8. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, richiamo di animali indesiderati (ratti, ecc.) o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Per limitare al massimo queste possibilità si suggerisce di coprire saltuariamente con un leggero strato di terra il materiale depositato o di predisporre sistemi di copertura dei compostatori con reti metalliche e tessuti plastici ombreggianti che pur garantendo il passaggio d'aria, ostacolano il passaggio di insetti e roditori.
9. Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
  - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata igienizzazione del materiale e assicurare un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale;
  - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il centro di raccolta o negli appositi contenitori stradali, oppure potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.
10. Il Comune e il gestore del servizio sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.
11. L'auto-compostaggio è soggetto a controlli da parte del Comune o di suo delegato.
12. Il Comune, al fine di promuovere il compostaggio domestico, prevede specifici incentivi.

## **Articolo 12 (Compostaggio di comunità)**

1. Il compostaggio di comunità, normato dal D. M. n. 266/2016, è una forma di compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
2. Il compostaggio di comunità è gestito dall'organismo collettivo, di cui all'art. 2, co. 1, lett. e) del D. M. n. 266/2016, previa segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 al Comune.

## **Articolo 13 (Compostaggio locale)**

1. Il compostaggio locale, introdotto all'art. 214, co. 7-bis, del D. Lgs. n. 152/2006 dall'art. 37 della L. n. 221/2015, è una forma di compostaggio aerobico di rifiuti organici derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che prevede l'installazione di un impianto con una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue, destinato al trattamento dei rifiuti raccolti nel comune o nei comuni limitrofi.
2. Tale tipologia di attività, prevede una specifica procedura autorizzativa semplificata, non necessita di ulteriori specifiche o atti normativi.
3. Rispetto al compostaggio di comunità, per il compostaggio locale sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto, che può anche essere conferito dal produttore ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all'apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto.

4. Il compost prodotto dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dal D. Lgs. n. 75/2010 per gli ammendanti compostati e, nell'ipotesi di raccolta e gestione dei rifiuti da parte di un soggetto terzo rispetto all'utente che ha prodotto il rifiuto, questi dovrà conformarsi alla normativa relativa alla gestione dei rifiuti: in particolare, dovrà iscriversi all'albo dei gestori dei rifiuti, in applicazione degli artt. 208 e 214 del succitato decreto legislativo.

#### **Articolo 14 (Centri di riuso)**

1. Il Comune favorisce l'individuazione di appositi spazi per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 181 co. 6 del D. Lgs. n.152/2006.
2. Le aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla raccolta di beni riutilizzabili, possono essere individuate anche presso i centri di raccolta, qualora accertata la fattibilità tecnico-economica.
3. I centri di riuso devono essere realizzati e gestiti ai sensi delle Linee guida regionali per la realizzazione e la gestione dei centri di riuso approvate con decreto della giunta regionale n. 1481/2015.
4. Il Comune di Aiello promuove il riuso dei beni non giunti a fine vita attraverso la convenzione per l'utilizzo del centro di riuso di Bagnaria Arsa approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 18.04.2023;

### **Titolo III Organizzazione del servizio di raccolta**

#### **Articolo 15 (Perimetro territoriale di svolgimento del servizio di raccolta)**

1. Il Comune garantisce la massima copertura del territorio da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che deve essere svolto sull'intero territorio comunale.
2. Si intendono coperti dal servizio i nuclei abitati, le case sparse e gli edifici ai quali si accede mediante strada privata il cui sbocco sia su area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Le aree entro le quali è garantito il servizio di raccolta, la collocazione degli specifici contenitori, la localizzazione delle aree attrezzate e dei centri di raccolta sono identificate assieme al gestore del servizio.

#### **Articolo 16 (Metodi di raccolta)**

1. In relazione alle diverse tipologie merceologiche dei rifiuti, alla conformazione del territorio e alle caratteristiche socio-demografiche della popolazione, la raccolta dei rifiuti urbani è svolta secondo le seguenti modalità:
  - a) con contenitori stradali, posizionati singolarmente o raggruppati su aree pubbliche, all'interno dei quali possono essere depositate le specifiche frazioni di rifiuti, come da indicazione del presente regolamento.
  - b) a chiamata, per specifiche esigenze quali, ad esempio, il ritiro dei rifiuti ingombranti;
  - c) presso centri di raccolta comunali, dotati di contenitori per il conferimento differenziato delle diverse tipologie di rifiuti non conferibili nei contenitori stradali;
  - d) con cestini stradali, ubicati in diversi punti della città in modo da garantire una agevole fruibilità da parte del cittadino;
  - e) altre metodologie sperimentali quali ad esempio gli eco-compattatori, qualora ne venga attivato il servizio.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato da operatori specializzati. È fatto divieto agli operatori aderire a richieste da parte degli utenti di introdursi nelle abitazioni private o nei locali a qualunque uso adibiti, per il ritiro dei rifiuti.

**Articolo 17**  
**(Particolari metodi di raccolta)**

1. In occasione di eventi e manifestazioni, se del caso, il Comune istituisce specifiche forme di raccolta.

**Articolo 18**  
**(Conferimento dei rifiuti indifferenziati)**

1. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi al fine di evitare la dispersione del contenuto o attraverso il sistema di raccolta porta a porta.
2. La cadenza della raccolta dei rifiuti indifferenziati è programmata in base alle necessità dell'utenza con cadenza indicata sul sito Comunale e sul sito del gestore.
3. È obbligatorio il conferimento dei rifiuti indifferenziati al servizio pubblico e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che l'Amministrazione comunale preveda forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.
4. I rifiuti conferiti dall'utente devono essere conformi alle caratteristiche qualitative descritte nel materiale informativo divulgato dal Comune e dal gestore.

**Articolo 19**  
**(Raccolta differenziata)**

1. Il Comune istituisce la raccolta differenziata e persegue gli obiettivi previsti dall'art. 3 della L. R. n. 34/2017 e ulteriori eventuali obiettivi previsti dalla pianificazione regionale secondo i principi di economicità ed efficienza.
2. Sono raccolti in modo differenziato le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, imballaggi metallici, carta e cartone, imballaggi in plastica, rifiuti organici umidi e organici verdi, rifiuti ingombranti, raccolte selettive quali batterie e pile e farmaci scaduti, olii vegetali domestici, così come specificato all'art. 21;
3. L'utente, fino al conferimento al servizio di raccolta, deve tenere separati, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente, i rifiuti oggetto di raccolta differenziata.
4. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata non possono essere conferiti tramite i sacchi o i contenitori dei rifiuti indifferenziati.
5. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è effettuato in orari concordati con il gestore e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasporto dei rifiuti.
6. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati contesti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero di materia e di energia, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi della gestione e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento presso il centro di raccolta intercomunale.
7. Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, adottate per il miglioramento del servizio o per corrispondere alla pianificazione regionale, quali l'attivazione anche in via sperimentale di altri servizi di raccolta, variazioni alle cadenze di raccolta ed al numero e tipologie dei contenitori dedicati alle raccolte, sono stabilite dall'Amministrazione comunale con provvedimento dell'organo competente.

## **Articolo 20 (Imballaggi)**

1. Il Comune individua nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio una delle forme principali per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 della L. R. n. 34/2017. A tal fine organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata, garantendo la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico, e gestendo la raccolta differenziata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. La raccolta dei rifiuti urbani di imballaggio di cui di cui all'art. 218, co. 1, del D. Lgs. n. 152/2006, compete al Comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata.
3. I rifiuti di imballaggio possono essere raccolti anche in modo congiunto tramite la cosiddetta "raccolta multimateriale".
4. La raccolta degli imballaggi non comprende oggetti e manufatti durevoli in plastica, quali ad esempio secchi, bacinelle, giocattoli, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, vernici o solventi, borse, articoli per l'edilizia o per giardinaggio.
5. Gli imballaggi alimentari devono essere conferiti privi di significativi residui alimentari.

## **Articolo 21 (Modalità di conferimento della raccolta differenziata)**

1. Il servizio di raccolta differenziata è organizzato per garantire la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:

carta e cartone: appartengono a questa tipologia scatole e scatoloni, octabin, piccoli imballaggi in cartone, carta da imballo, giornali, quaderni, vecchi libri, moduli a carta continua, carta pulita in generale, riviste e tetrapak (cartoni del latte e dei succhi di frutta). Non rientrano in questa tipologia carte plastificate, metallizzate, oleate, vetrate a carbone (scontrini), carta assorbente né carte accoppiate con altri materiali.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) contenitori stradali, cadenza di raccolta concordata con il gestore visibile sul sito del Comune e del gestore;

imballaggi in plastica: appartengono a questa categoria gli imballaggi costituiti principalmente da polietilene (PE), polietilene tereftalato (PET), da cloruro polivinile (PVC) e da polistirolo (PG), quali contenitori per liquidi, dispenser, erogatori, vaschette per alimenti, copriabiti in film, elementi antiurto in polistirolo utilizzati per proteggere gli elettrodomestici, ecc. Non rientrano in questa tipologia, giocattoli, custodie di cd, videocassette, nastro adesivo, tubetti di creme e dentifrici, spazzolini, ecc.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) contenitori stradali, cadenza di raccolta concordata con il gestore visibile sul sito del Comune e del gestore

frazione multimateriale: composta da vetro e imballaggi metallici. Appartengono a questa tipologia imballaggi per alimenti in vetro vuoti e puliti, quali bottiglie e vasetti. Non vanno conferiti ceramica, cristallo, specchi e lampade. Appartengono a questa tipologia gli imballaggi costituiti da metalli, come lattine in alluminio, bombolette spray, vaschette per alimenti, coperchi di yogurt, scatolette per tonno, carne, pesce, legumi e creme, tubetti per conserve e cosmetici, capsule o tappi per bottiglie, ecc..

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) contenitori stradali, cadenza di raccolta concordata con il gestore visibile sul sito del Comune e del gestore;

frazione organica umida: appartengono a questa tipologia i rifiuti organici putrescibili ad alto tenore di umidità costituiti da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina, alimenti e carta contaminata dagli stessi.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) contenitori stradali, cadenza di raccolta concordata con il gestore visibile sul sito del Comune e del gestore (preferibile);
- b) centro di raccolta ubicato via Mameli, frazione Joannis (residuale);

frazione organica verde: appartengono a questa tipologia da rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) contenitori stradali, cadenza di raccolta concordata con il gestore visibile sul sito del Comune e del gestore (preferibile);
- b) centro di raccolta ubicato via Mameli, frazione Joannis (residuale);

olii e grassi vegetali: appartengono a questa tipologia i rifiuti costituiti da olii di frittura, olii da cucina in genere.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) centro di raccolta ubicato via Mameli, frazione Joannis;
- b) bidone stradale posizionato in via Marconi;

ingombranti: appartengono a questa tipologia i rifiuti costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal D. Lgs. n. 49/2014, attrezzi sportivi.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) centro di raccolta ubicato in via Mameli, frazione Joannis;

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): sono costituiti da apparecchi quali frigoriferi, surgelatori, congelatori, climatizzatori, lavatrici, lavastoviglie, cucine, monitor, televisori, computer, apparecchi illuminanti e sorgenti luminose, cellulari, aspirapolvere, asciugacapelli, ecc.. Ai sensi del D. Lgs. n. 49/2014, i RAEE possono essere consegnati ad un distributore che assicura, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. In alternativa, i RAEE possono essere conferiti, a cura del detentore, al centro di raccolta comunale.

Il ritiro dei RAEE non è ammesso nel caso in cui ci siano rischi di ferimento o contaminazione del personale o nel caso in cui l'apparecchiatura non contenga più i suoi componenti essenziali o sia danneggiata, per tale motivo il detentore del rifiuto deve provvedere ad assicurarne l'integrità.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) centro di raccolta ubicato in via Mameli, frazione Joannis;

metallo: appartengono a questa tipologia i rifiuti costituiti da materiali metallici quali pentole, grucce ed attaccapanni in ferro, ecc.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) centro di raccolta ubicato in via Mameli, frazione Joannis;

legno: appartengono a questa tipologia i materiali costituiti principalmente da legno come parti di mobili o bancali utilizzati per la consegna delle merci e il loro movimento negli scaffali.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) centro di raccolta ubicato in via Mameli, frazione Joannis;

plastiche rigide: appartengono a questa tipologia i materiali che non rientrano nella tipologia degli imballaggi in plastica, quali giocattoli, sedie e tavoli da giardino, grucce appendiabiti, bacinelle in plastica, ecc.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) centro di raccolta ubicato in via Mameli, frazione Joannis;

rifiuti tessili e indumenti usati: appartengono a questa tipologia abiti, stoffe, stracci, ecc.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) contenitori stradali, cadenza di raccolta concordata con il gestore visibile sul sito del Comune e del gestore (per piccole quantità);
- b) centro di raccolta ubicato in via Mameli, frazione Joannis (solo grandi quantità);

La raccolta dei rifiuti tessili può essere affidata, oltre che al gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad altri operatori del settore che devono operare in convenzione con il Comune. È fatto divieto di effettuare la raccolta di rifiuti tessili sul territorio al di fuori di specifiche convenzioni sottoscritte con il Comune;

inerti: appartengono a questa tipologia solamente i rifiuti inerti derivanti da attività di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione e sono costituiti daintonaci, laterizi, accessori bagno, rivestimenti ceramici, marmi, mattonelle, miscugli o scorie di cemento, materiali misti, ecc.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) centro di raccolta ubicato in via Mameli, frazione Joannis;

pneumatici fuori uso: appartengono a questa tipologia gli pneumatici provenienti da attività manutentive effettuate in proprio dalle utenze domestiche.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) centro di raccolta ubicato in via Mameli, frazione Joannis;

raccolte selettive: appartengono a questa tipologia i rifiuti urbani che contengono sostanze pericolose quali pile, accumulatori al piombo, batterie delle auto, benzine, candeggina, collanti, diluenti per vernici, disinfettanti, fertilizzanti, termometri, prodotti per la casa come colle, cera per pavimenti, acetone per unghie, antitarli, tintura per scarpe e smacchiatori, prodotti per il giardinaggio come antiparassitari, topicidi, battericidi, diserbanti e insetticidi, bianchetti e trieline, prodotti per lo sviluppo fotografico, lucidanti, disinfestanti, oli minerali quali l'olio motore e filtri olio, acido cloridrico, solforico, muriatico, candeggina, vernici, liscive, insetticidi, alcool e ammoniaca, farmaci e parafarmaci, siringhe con ago protetto, disinfettanti, pile a bottone per calcolatrici e orologi, prodotti per il fai da te come isolanti, solventi, acidi, adesivi, mastici, diluenti, antiruggine allo zinco, petrolio bianco e acquaragia, bombolette spray con gas infiammabile o con CFC, colori, lacche, solventi, prodotti per la pulizia domestica, cosmetici, concimi chimici, cartucce esauste di toner, anticrittogamici, ecc..

Tali rifiuti devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale ubicato in via Mameli, frazione Joannis:

- farmaci e parafarmaci: appartengono a questa categoria i farmaci scaduti o meno, devono essere conferiti negli appositi contenitori, posizionati anche presso siti dedicati, cadenza di raccolta concordata con il gestore;
- pile: contenitore posizionato presso siti dedicati con cadenza di raccolta concordata con il gestore.

2. I diversi sistemi di raccolta, mediante contenitori stradali, servizi a chiamata, centri raccolta, ecc., possono coesistere sul territorio, purché sia garantita all'utenza l'informazione, la chiarezza e la regolarità del servizio.

## **Articolo 22**

### **(Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni)**

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato dal D.P.R. n. 254/2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. n. 179/2002" e dal "Regolamento comunale di polizia mortuaria".
2. I principali rifiuti prodotti all'interno del cimitero, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 254/2003, sono di seguito individuati:
  - a) i rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio

- maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
- b) i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui al co. 2, lett. a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi flessibili a perdere, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
  4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente contenuti in appositi imballaggi flessibili a perdere.
  5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a recupero o a smaltimento in impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.
  6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, co. 1, lett. e), n. 5) del D.P.R. n. 254/2003. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
  7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di rifiuti di cui all'art. 2, co. 1, lett. e), numeri 1) e 3) del D.P.R. n. 254/2003 i rifiuti devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili.
  8. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati al co. 2, lettera b) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, in alternativa devono essere destinati a recupero o smaltimento in appositi impianti.
  9. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 254/2003;
  10. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali fiori, corone, carte, ecc. si applicano le disposizioni del regolamento.

### **Articolo 23** **(Contenitori stradali)**

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Comune, in accordo con il gestore.
2. La collocazione dei contenitori deve avvenire a una distanza congrua dall'accesso sulla via pubblica dalle utenze servite.
3. I contenitori sono collocati in apposite aree realizzate garantendo il rispetto della funzionalità del servizio e la tutela delle norme di sicurezza ed igiene. Nell'allestimento delle aree non devono essere create barriere architettoniche che impediscano la fruizione del servizio da parte dei disabili.
4. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
5. I contenitori devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria. La frequenza dei lavaggi è di norma garantita in base alle necessità ambientali e stagionali ed è tale da assicurare i migliori livelli di igiene.
6. Qualora necessario sono installate adeguate protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti.
7. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
8. La localizzazione dei contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione e dell'espletamento del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati. In particolare, per quanto riguarda il codice della strada, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
  - entro una distanza di 5 m da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;

- entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m) tenendo conto del senso di marcia presso i passi carrabili pubblici e privati;
  - nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi dei disabili e delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
9. In relazione alle prescrizioni di sicurezza dettate dalle norme di ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
    - distanza di 14 m dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, della benzina, del metano o di altri materiali infiammabili;
    - distanza opportuna dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
  10. Nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, qualora le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, la collocazione dei contenitori deve avvenire a una distanza superiore a 5 m rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e a ingressi di attività commerciali, salvo diverse disposizioni del regolamento.
  11. Nella collocazione dei contenitori devono essere tenute in considerazione le specificità di luoghi di interesse culturale e ambientale, quali zone archeologiche, monumenti, musei, palazzi storici, chiese.
  12. Nell'ambito della riqualificazione e della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, devono essere previste le aree di cui al co. 3 sulla base degli standard definiti dal Comune, tenuto conto delle proposte del soggetto gestore, dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
  13. Il numero dei contenitori e la loro capacità volumetrica sono determinati in funzione della tipologia di rifiuti da raccogliere.
  14. È fatto divieto di abbandono dei rifiuti all'esterno dei contenitori.

#### **Articolo 24** **(Utilizzo dei contenitori stradali)**

1. Il conferimento di rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti e dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere chiuso con cura.
2. Qualora i contenitori siano colmi, l'utente è tenuto a conferire i propri rifiuti nei contenitori posizionati nelle aree limitrofe.
3. Oggetti taglienti o acuminati, che possono provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta, devono essere conferiti con particolare cura provvedendo, se necessario, ad avvolgerli in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
4. È vietato agli utenti del servizio movimentare, sbloccare, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte e affiggere sugli stessi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni. Resta ferma la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta qualora si rendesse necessario lo spostamento dei contenitori.
5. È fatto divieto di conferire le raccolte selettive nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati o differenziati.
6. Nei contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani ingombranti, rifiuti speciali, rifiuti inerti, pneumatici fuori uso, sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione e materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di trattamento.
7. È vietato il conferimento nei contenitori stradali di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale.

## **Articolo 25**

### **(Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta)**

1. Al fine di prevenire l'insorgere di problematiche di natura igienico-sanitaria, i contenitori stradali, le relative aree di collocamento, i centri di raccolta ed i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.
2. Il lavaggio dei contenitori stradali deve avvenire con una cadenza tale da rispettare le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. Qualora le condizioni ambientali lo richiedano, come nel periodo estivo, la frequenza di lavaggio sarà intensificata.

## **Articolo 26**

### **(Modalità di pesatura dei rifiuti)**

1. Il Comune ha l'obbligo di verificare la pesata dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero o a smaltimento, così come stabilito dall'art. 198, del D. Lgs. n. 152/2006.
2. Il gestore del servizio deve individuare il sistema e la tecnologia più affidabili per la pesatura dei rifiuti, la trasmissione e la registrazione dei dati.
3. Il Comune e il gestore possono in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati.

## **Titolo V**

### **Pulizia del territorio**

## **Articolo 27**

### **(Servizi di pulizia)**

1. Nell'ambito del sistema di gestione dei rifiuti urbani effettuati dall'Amministrazione comunale, in accordo con il gestore, sono compresi i seguenti servizi:
  - a) spazzamento e lavaggio stradale;
  - b) svuotamento e pulizia dei cestini stradali;
  - c) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportato di qualsiasi rifiuti dalle stesse;
  - d) manutenzione delle aree verdi comunali, quali parchi, giardini, aiuole;
  - e) defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;
  - f) pulizia su chiamata della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
  - g) altri servizi possono essere affidati dal gestore con atto del sindaco per motivi di sicurezza o igiene.
2. Ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, non rientrano nel perimetro di effettuazione del servizio di igiene ambientale di cui al metodo tariffario rifiuti:
  - il servizio di pulizia delle caditoie stradali;
  - lo sgombero della neve.

## **Articolo 28**

### **(Servizio di spazzamento delle strade)**

1. Il servizio di spazzamento è effettuato, anche manualmente, su strade, parcheggi, aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Il servizio comprende la viabilità comunale, i tratti urbani della viabilità provinciale e statale e le strade private ad uso pubblico senza limitazioni quali cartelli, sbarre o cancelli, purché pavimentate e dotate di sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
2. Il servizio di spazzamento è garantito secondo le necessità di ciascuna zona comunale nel rispetto degli standard di qualità del servizio. Lo spazzamento meccanizzato prevede il divieto di sosta temporaneo degli automezzi nel giorno di effettuazione del servizio.

3. Lo spazzamento dei marciapiedi di pertinenza delle abitazioni private e dei pubblici esercizi è effettuato a cura degli utenti; il materiale spazzato non deve essere scaricato in caditoie e tombini di scolo, per evitarne l'intasamento.
4. Lo spazzamento comprende l'attività di raccolta delle foglie, organizzata stagionalmente ed effettuate con idonee attrezzature, secondo gli standard stabilite dall'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 29**

##### **(Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti)**

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, e le aree non edificate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi, nel rispetto delle norme di cui all'art. 5 e cooperando con l'Amministrazione comunale e il gestore del servizio.
2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica, il sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo per l'esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati.

#### **Articolo 30**

##### **(Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti)**

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, destinate al mercato settimanale devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

#### **Articolo 31**

##### **(Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici)**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico dei pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, anche tramite il collocamento di contenitori, indipendentemente dalle modalità e dalle tempistiche di spazzamento delle strade.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani di origine domestica.

#### **Articolo 32**

##### **(Pulizia delle aree occupate da spettacoli itineranti)**

1. Le aree occupate da spettacoli itineranti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo quanto concordato con l'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 33**

##### **(Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche)**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di 30 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree interessate dalla manifestazione.
2. I soggetti di cui al co. 1 devono organizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti secondo quanto previsto dal Comune in accordo con il gestore.
3. Al termine delle manifestazioni, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

**Articolo 34**  
**(Iniziative di pulizia del territorio)**

1. Il Comune sostiene le iniziative di pulizia del territorio effettuate da associazioni, i circoli o qualsiasi altro gruppo di cittadini.
2. I soggetti di cui al co. 1 che intendano organizzare iniziative di pulizia del territorio su strade e aree pubbliche sono tenuti a concordare con il Comune, con un preavviso di 30 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree interessate dalla manifestazione.
3. I soggetti di cui al co. 1 devono organizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti secondo quanto previsto dal Comune in accordo con il gestore.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono a carico del Comune.
5. Il Comune, anche tramite il gestore, mette a disposizione dei soggetti di cui al co. 2 strumenti ed attrezzature per la raccolta dei rifiuti, quali sacchi, guanti, pinze, contenitori, ecc.

**Articolo 35**  
**(Rifiuti abbandonati)**

1. Fatto salvo quanto stabilito dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006:
  - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati e il responsabile sia stato identificato, il Comune, a mezzo di ordinanza diretta allo stesso soggetto, dispone la rimozione dei rifiuti e il loro avvio a recupero o smaltimento a carico del responsabile ed il termine entro cui provvedere, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti;
  - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree pubbliche e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite il gestore, provvede alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, includendo il costo dell'intervento nel tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile;
2. Qualora su un'area siano accertati numerosi e ripetuti episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'ambiente e la salute pubblica, il sindaco può disporre di recintare tale area a spese del proprietario della stessa.
3. Il Comune al fine di individuare le operazioni da disporre per la rimozione dei rifiuti e per il ripristino dei luoghi può avvalersi dell'Azienda per i servizi sanitari e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

**Articolo 36**  
**(Rifiuti pungenti e taglienti abbandonati)**

1. Per rifiuti pungenti e taglienti abbandonati si intendono siringhe, aghi e altri oggetti taglienti rinvenuti su aree pubbliche.
2. I rifiuti di cui al co. 1 devono essere avviati, a cura del Comune, presso idonei impianti di incenerimento.
3. Per evitare inconvenienti agli operatori, è opportuno raccogliere gli aghi e gli altri rifiuti taglienti in appositi contenitori e secondo le modalità previste dal D. M. 28 settembre 1990 "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private". In particolare gli aghi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non devono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

**Articolo 37**  
**(Asporto deiezioni animali)**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, escluso i parchi adibiti a verde pubblico per i quali vige il divieto di ingresso ai cani o altri animali, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino tali aree.

2. Nel caso in cui le suddette aree vengano sporcate, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci. Le deiezioni raccolte dovranno essere conferite nei rifiuti indifferenziati.

### **Articolo 38**

#### **(Attività di carico e scarico di merci e materiali)**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e a proprie spese alla pulizia delle aree.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia è effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

### **Titolo VI**

#### **Disposizioni finali**

### **Articolo 39**

#### **(Divieti)**

1. Oltre a quanto espressamente vietato nel regolamento, è fatto divieto di:
  - abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche e private o a terra in prossimità di contenitori stradali, anche qualora chiusi in sacchi o contenuti in recipienti;
  - imbrattare il suolo pubblico o ad uso pubblico con l'abbandono di escrementi di animali o con lo spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
  - conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani di origine domestica e non;
  - cernire, rovistare e recuperare rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio ovvero presso i centri di raccolta comunali;
  - immettere rifiuti, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali dei corsi d'acqua, come fossati, argini, sponde ecc., e nelle acque sotterranee;
  - incendiare rifiuti di qualsiasi genere e scarti di sfalci e potature, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
  - non separare i rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata;
  - conferire al servizio di raccolta comunale rifiuti speciali;
  - lasciare volantini nelle aree e strade pubbliche o ad uso pubblico, ovvero collocare gli stessi sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. È fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e organizzazione, anche di volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune o con il gestore, di effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.

### **Articolo 40**

#### **(Accertamenti e controlli)**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 197 del D. Lgs. n. 152/2006, dell'art. 19 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli enti locali", dell'art. 32 della L. R. n. 26/2014 "Riordino del sistema Regione-A autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e dell'art. 11 della L. R. n. 20/2016 "Suppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016", la Regione è preposta alle attività di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali, in particolare competono al Comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte dal regolamento e sul divieto di abbandono dei rifiuti.
3. Per quanto di competenza del Comune, il Corpo di polizia locale provvede alla repressione delle violazioni del regolamento, che possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal sindaco.
4. Le segnalazioni dei cittadini sono importanti per contribuire al controllo su anomalie riscontrate (rotture dei cassonetti, mancate vuotature ecc.) e possono essere effettuate all'ufficio tecnico tramite mail ordinaria o per le vie brevi.

#### **Articolo 41**

##### **(Sanzioni per violazioni al regolamento)**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalla L. 137/2023, per le violazioni alle disposizioni del regolamento si applicano le sanzioni amministrative, secondo le modalità e le forme previste dalla L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale", nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati nell'allegato A al regolamento.
2. I proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni del regolamento sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 42**

##### **(Riferimenti ad altre disposizioni)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali in materia.

#### **Articolo 43**

##### **(Entrata in vigore)**

1. Il regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione all'albo pretorio.
2. È abrogato il "REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI" dell'Unione di Comuni Aiello-San Vito, approvato con delibera di consiglio n. 10 del 27.09.2010.

## Allegato A - Sanzioni per violazioni al regolamento

VIOLAZIONE	TIPOLOGIA RIFIUTO	IMPORTO SANZIONE	
		MINIMO	MASSIMO
Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti urbani	€ 25,00	€ 150,00
	Rifiuti urbani ingombranti	€ 25,00	€ 250,00
	Rifiuti speciali non pericolosi	€ 50,00	€ 500,00
	Rifiuti speciali pericolosi	€ 100,00	€ 1.000,00
	Rifiuti speciali	€ 100,00	€ 1.000,00
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)		€ 25,00	€ 150,00
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal gestore		€ 25,00	€ 100,00
Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura		€ 25,00	€ 150,00
Conferimento di rifiuti non prodotti all'interno del territorio comunale		€ 100,00	€ 500,00
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dal gestore	Rifiuti urbani	€ 25,00	€ 250,00
	Rifiuti speciali	€ 50,00	€ 400,00
Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, ovvero immissione in acque superficiali o sotterranee	Rifiuti non pericolosi	€ 300,00	€ 3.000,00
	Rifiuti pericolosi	€ 300,00	€ 6.000,00
Cernita dei rifiuti e loro asporto dai contenitori di raccolta predisposti dal gestore del servizio pubblico		€ 25,00	€ 150,00
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		€ 25,00	€ 150,00
Conferimento nei contenitori per la raccolta di rifiuti non autorizzati provenienti da cantieri edili		€ 100,00	€ 600,00
Cernita, rovistamento e/o asporto di materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti		€ 25,00	€ 150,00
Abbandono di materiali o rifiuti fuori dal centro di raccolta o nei pressi dell'ingresso, se ammessi al centro. Diversamente (rifiuti non ammessi al centro) si ricade nella fattispecie dell'abbandono su aree pubbliche		€ 25,00	€ 300,00
Divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di conferimento dei rifiuti senza l'autorizzazione degli addetti		€ 100,00	€ 400,00
Obbligo di rispettare le disposizioni riportate sulle apposite tabelle affisse all'ingresso e all'interno del centro, di attenersi alle indicazioni di accesso e conferimento fornite dagli addetti e in generale di rispettare le disposizioni previste dal regolamento di gestione del centro		€ 100,00	€ 400,00
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati		€ 100,00	€ 1.000,00
Obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati		€ 25,00	€ 300,00
Obbligo pulizia di aree scoperte private		€ 100,00	€ 600,00
Obbligo pulizia delle superfici pubbliche concesse in uso o occupate		€ 100,00	€ 600,00
Obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie di provvedere alla costante pulizia dell'area privata		€ 25,00	€ 100,00
Imbrattamento di suolo pubblico		€ 50,00	€ 300,00
Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata	Rifiuti urbani non pericolosi o assimilati	€ 25,00	€ 100,00
	Rifiuti urbani pericolosi	€ 50,00	€ 200,00
	Rifiuti speciali non pericolosi	€ 50,00	€ 1.000,00
	Rifiuti speciali pericolosi	€ 200,00	€ 2.000,00
Obbligo pulizia di aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività		€ 25,00	€ 250,00
Incendio di rifiuti	Rifiuti urbani o assimilati	€ 25,00	€ 100,00
	Rifiuti urbani pericolosi	€ 50,00	€ 500,00
	Rifiuti speciali non pericolosi	€ 50,00	€ 1.000,00
	Rifiuti speciali pericolosi	€ 200,00	€ 1.500,00